



proc. un. R.D.C.5-1/ /2022

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai consumatori [REDACTED]

[REDACTED]) assistito dall'avv. [REDACTED] in data 22 settembre 2022;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott. Nicola Bomba,

OSSERVA

Il ricorrente propone un piano di ristrutturazione dei debiti premettendo di essere incorso in sovraindebitamento essenzialmente connesso alla impossibilità di far fronte alle esigenze familiari e ai debiti assunti con mutui e finanziamenti.

Infatti in data [REDACTED] ha contratto matrimonio con la signora [REDACTED] nata a [REDACTED] optando per il regime di separazione dei beni.

L'abitazione del nucleo familiare, composto dai soli coniugi, è di proprietà dei genitori della signora [REDACTED] e, sino alla crisi della coppia, è stato condotto in comodato d'uso gratuito dai coniugi.

Attualmente, il ricorrente è assunto con contratto a tempo indeterminato dal 02/06/2011 presso la [REDACTED]

[REDACTED] in qualifica di O.S.S.

La sua retribuzione media mensile si aggira tra i 1100-1500 euro.

Da circa due anni il signor [REDACTED] ha lasciato l'abitazione coniugale, rimanendo ospite della sorella, ha versato in una separazione di fatto fino alla regolarizzazione dello stato.

Il ricorrente non è proprietario di altri beni ad eccezione dell'autovettura VW Golf, immatricolata nel 2007, trg [REDACTED]

A fronte di una posizione debitoria di € 36.631,43, propone il pagamento in n. 62 rate di € 350,00 ciascuna, mediante versamento mensile

Il gestore ha determinato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, da se' solo composto, in € 500,00 mensili.

Le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio riportano un valore di circa 20.000,00 euro.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La causa di sovraindebitamento che ha colpito il ricorrente è da ricondurre principalmente alla cassa integrazione guadagni alla quale ha fatto accesso la struttura presso la quale è impiegato con riduzione per n. 2 anni della retribuzione dell'80% e successiva separazione della moglie.

POSIZIONE DEBITORIA

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal debitore istante è dunque pari, allo stato, a complessivi 36.631,43 €

Già a partire dal 2016 il signor [REDACTED] aveva iniziato a contrarre debiti a causa dal gioco d'azzardo.

Dalla cronistoria delle obbligazioni assunte risulta che il primo finanziamento acceso per far fronte a tale debito da dipendenza, attestata con certificati SERD dal luglio 2020, è del giugno 2020 con AGOS SPA dell'importo originario (in linea capitale) di € 10.804,00 (€ 15.736,00 comprensivo di interessi) e previsione di rimborso in 84 rate dell'importo unitario di € 185,00.

Nel giugno 2019, il ricorrente, dopo la estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della abitazione principale, ha provveduto alla vendita del bene di proprietà ricavandone un corrispettivo .

Con memorie autorizzate ed integrative, il ricorrente ha precisato che all'atto della stipula del preliminare presso l'agenzia immobiliare Remax People di Lanciano, il promittente acquirente aveva corrisposto mediante due assegni (uno di € 1.000 ed uno di € 39.000) al signor [REDACTED] la complessiva somma di € 40.000.

Tali importi (non sufficienti ad estinguere sin da allora il mutuo) sono stati versati sul conto corrente del ricorrente in data 10/12/2018 (all. c) che in tali data, come si evince dalle quietanze di versamento, recava un saldo di soli € 198,50

Le somme versate a titolo di acconto sono state utilizzate per spese collegate al trasferimento, alla vendita di mobile registrato intestato alla [REDACTED] spese familiari.

L'estratto conto prodotto dimostra numerosi accessi per prelievi anche nel periodo 2018/2019, sintomatici della patologia in atto, d'altronde il certificando SERD all.to 14 riconduce al 2016 l'avvio della patologia.

Il ricorrente risulta essere obbligato al versamento mensile di mantenimento in favore della sig.ra [REDACTED], nella misura di € 150,00. Non v'è provvedimento giudiziale che riconosca tale mantenimento per il quale deve presumersi sia intervenuto accordo di separazione consensuale.

Nel piano viene previsto che, a fronte del totale accollo della debitoria derivante dal prestito personale nr. 20869523, acceso in data 28/05/2019 con COMPASS per l'importo originario di € 23.000,00, per il quale la signora Cipolla risulta essere coobbligata, il ricorrente provvederà al pagamento solo a conclusione del piano. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n. 9686) ha ritenuto che le somme dovute a titolo di mantenimento possono essere compensate, anche per intero, con un credito dovuto al coniuge obbligato, perché non hanno natura alimentare.

Nella memoria integrativa si specifica che il debito è stato assunto per mancanza di liquidità, come attestato da estratti conto in atti che denuncia saldo al giugno 2019 di € 800,00 circa.

Il finanziamento è stato acceso quanto ad € 17.923,61 per l'estinzione del finanziamento nr.18372255 del 27/11/2017 (e quanto ad € 5.076,69, quale nuova liquidità, tant'è che sul conto del [REDACTED] si registra in data 03/06/2019 bonifico di Compass per € 5.386,12)

Anche il finanziamento estinto, era stato concesso da Banca Popolare di Bari quale intermediario di Compass, per l'importo di originari € 20.000, di cui € 11.982,08 per estinzione precedente finanziamento nr. 16763316 ed € 8.017,92 quale liquidità finalizzata a lavori edili di ristrutturazione dell'appartamento adibito ad abitazione principale

In data 8/6/2020 il ricorrente ha altresì acceso ulteriore finanziamento nr 063486049 con Agos, dell'importo originario (in linea capitale) di € 10.804,00 (€ 15.736,00 comprensivo di interessi) con rimborso in 84 rate dell'importo di € 185,00, determinato prevalentemente dall'indebitamento derivante da gioco d'azzardo oramai conclamato

IL PIANO

A fronte della complessiva esposizione debitoria di € 36.631,43, derivante da accesso al credito per prestiti personali, il ricorrente propone il pagamento della somma di € 21.618,97 .

Nessuno dei contratti di finanziamento accesi risulta in mora.

Le percentuali di soddisfazione, come indicate nel piano (€ 3.116,86 quali spese in prededuzione, soddisfatta nella misura del 100%; € 372,78 crediti privilegiati, pagati a saldo e stralcio nella misura del 100%; € 18.129,32 crediti chirografari, pagati a saldo e stralcio nella misura del 50%) destinato complessivamente un attivo di € 21.618,97

SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Riveste la natura di consumatore avendo contratto obbligazioni per fini estranei alla attività professionale/commerciale

SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

- a. L'articolo 67 comma 2 lett.d) CCI prevede che i ricorrenti allegghino dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni ma tale allegazione difetta;

- b. l'articolo 67 comma 2 lett e) CCI prevede che i ricorrenti diano conto degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- c. L'articolo 67 comma 4 CCI contempla la possibilità del piano di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Sulla completezza documentale

L'articolo 67 CCI prevede che il ricorrente depositi elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La documentazione richiesta rispetta i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 67 CCI

La attestazione allegata dall'esperto nominato, come anche integrata con note autorizzate, rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 CCI comma 2 e, con riguardo al comma 3 del medesimo articolo, conclude per la mancata valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori nell'accensione dei finanziamenti anni 2019 e 2020 (enti finanziatori Banca Popolare di Bari soc. Coop arl quale intermediario di COMPASS e AGOS) conseguendone gli **effetti richiamati dall'articolo 69 comma 2 CCI**

SULLA CONCESSIONE DI MISURE PROTETTIVE

L'articolo 70 CCI consente al debitore in situazione di sovraindebitamento di richiedere la concessione di misure protettive con il decreto di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Attesa la mancata indicazione di procedure pendenti, anzi la attestazione dello stesso ricorrente circa il regolare pagamento delle obbligazioni assunte, appare opportuno disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore, ivi compresi crediti derivanti da trattamento stipendiale o TFR, per debiti anteriori alla data di presentazione del ricorso e fino alla conclusione del procedimento.

PQM

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto dal sig. [REDACTED]
(c.f.) ammissibile,

DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

INVITA

i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

COMUNICA

che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

che in mancanza di opposizioni o superate le stesse il GD procederà alla omologazione del piano di ristrutturazione con ogni conseguenza di legge.

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore, ivi compresi crediti derivanti da rapporto di lavoro, per debiti anteriori alla data di presentazione del ricorso e fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC dott. [REDACTED]

Lanciano 16 novembre 2022

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

4.0227671 - 1